

II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURE

II.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in *corsivo* nel testo):

"back office": il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

"comunicazione" (o "comunicare"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

"comunicazione formale" (o "comunicare formalmente"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o per email, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

"conflitto d'interessi": situazione in cui l'*esecuzione del contratto* imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa o influenzata negativamente per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto del contraente, di *persone collegate* o del suo *personale* oppure di terzi in relazione all'oggetto del contratto;

"esecuzione del contratto": l'esecuzione delle mansioni e la consegna da parte del contraente all'amministrazione aggiudicatrice delle forniture acquistate;

"forza maggiore": ogni situazione o evento imprevedibile ed inevitabile, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del contratto. Tale situazione o evento non deve essere imputabile a negligenza del debitore. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* le violazioni di obblighi o la negligenza dei subappaltatori, il mancato ricevimento di una fornitura, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

"frode": atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegue l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

"grave illecito professionale": una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una *persona collegata*, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una *persona collegata* che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

"informazioni o documenti riservati": ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*esecuzione del contratto*. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

"interesse professionale confliggente": situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di eseguire il contratto rispettando precise norme di qualità;

"irregolarità": ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione o a un bilancio gestito dall'Unione;

"IUE": istituzione dell'Unione europea;

"messaggio EDI" (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

"persona collegata": una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

"personale": dipendenti diretti o indiretti del contraente oppure personale ingaggiato dal contraente per eseguire il contratto;

"Portale": il portale EU Funding & Tenders; sistema di scambio elettronico gestito dalla Commissione europea e usato dalla Commissione e da altre istituzioni, organi e organismi dell'UE per la gestione dei rispettivi finanziamenti, premi e appalti;

"rete per l'interoperabilità": piattaforme di terzi indipendenti che applicano le norme e le direttive europee in materia di interoperabilità transfrontaliera in un determinato settore;

"sistema di scambio elettronico": sistema di scambio elettronico conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 148 del regolamento finanziario³²;

"violazione degli obblighi": incapacità di una parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

³² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544791836334&uri=CELEX:32018R1046>.

II.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3. SCINDIBILITÀ

Ciascuna disposizione del presente contratto è separabile e distinta dalle altre, a meno che non sia indispensabile per l'accordo delle parti. La disposizione che è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del contratto, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente alla clausola II.11. Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4. CONSEGNA DELLE FORNITURE

II.4.1 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'oneri. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro derivanti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE³³, e il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679³⁴ e del regolamento (UE) 2018/1725³⁵.

II.4.2 Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.3 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.

II.4.4 Il contraente è responsabile del *personale* che esegue il contratto ed esercita la sua autorità sul proprio *personale* senza interferenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo *personale* del fatto che:

³³ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

³⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA.

³⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT>.

- (a) non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e
- (b) la sua partecipazione alla consegna delle forniture non determina alcun rapporto contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.5 Il contraente deve garantire che il *personale* che esegue il contratto e l'eventuale futuro personale di sostituzione possieda l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per consegnare le forniture, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'onere.

II.4.6 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del *personale* che:

- (a) non possiede l'esperienza e/o le competenze necessarie per consegnare le forniture; oppure
- (b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo *personale* ed è responsabile di ogni ritardo di consegna delle forniture dovuto alla sostituzione di membri del *personale*. Prima di decidere di sostituire un membro del *personale*, il contraente deve innanzitutto dargli la possibilità di presentare osservazioni.

II.4.7 Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di consegnare le forniture. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.

II.4.8 Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione come dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del *regolamento finanziario*.

II.4.9 Consegna

- (a) Termine di consegna

Il termine di consegna è calcolato conformemente alla clausola I.3.

- (b) Data, orario e luogo di consegna

L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata per iscritto della data esatta di consegna entro il termine indicato alla clausola I.3. Tutte le consegne devono essere effettuate nel luogo convenuto e nella fascia oraria indicata alla clausola I.3.

In deroga agli Incoterm applicabili di cui alla clausola I.3.3, il contraente deve assumersi tutti i costi e i rischi relativi alla consegna delle forniture fino al luogo di consegna.

- (c) Bolla di consegna

Ogni consegna deve essere corredata di una bolla di consegna in due esemplari, debitamente firmati e datati dal contraente o dal trasportatore, nella quale sono indicati il numero del *contratto* e i particolari relativi alle forniture consegnate. Una copia della bolla di consegna

deve essere controfirmata dall'amministrazione aggiudicatrice e restituita al contraente o al trasportatore.

II.4.10 Certificato di conformità

La firma della bolla di consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, come previsto alla clausola II.4.9, lettera c), è soltanto un riconoscimento dell'effettuata consegna delle forniture e non già della loro conformità al contratto.

La conformità delle forniture consegnate deve essere attestata dalla firma dell'amministrazione aggiudicatrice di un apposito certificato non più tardi di un mese dopo la data di consegna, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari o del capitolato d'onori.

La conformità deve essere dichiarata soltanto se sono state rispettate le condizioni stabilite nel contratto e se le forniture sono conformi al capitolato d'onori.

Se, per motivi imputabili al contraente, il collaudo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ha dato esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicarlo formalmente al contraente al più tardi alla data di scadenza del termine per la dichiarazione della conformità.

II.4.11 Conformità al contratto delle forniture consegnate

Le forniture consegnate dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice devono essere conformi per quantitativo, qualità, prezzo e imballaggio al *contratto*.

Per essere conformi, le forniture consegnate devono:

- (a) corrispondere alla descrizione di cui al capitolato d'onori e possedere le caratteristiche delle forniture presentate all'amministrazione aggiudicatrice dal contraente come campioni o modelli;
- (b) essere idonee agli scopi specifici richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice e comunicati al contraente al momento della stipula del presente contratto e da questi accettati;
- (c) essere idonee agli scopi per i quali sono di norma utilizzate le forniture dello stesso tipo;
- (d) presentare l'elevato livello qualitativo e offrire le prestazioni abituali di forniture dello stesso tipo che può ragionevolmente attendersi l'amministrazione aggiudicatrice, considerata la natura delle forniture ed eventualmente tenendo conto delle dichiarazioni pubbliche fatte sulle loro caratteristiche specifiche dal contraente, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta, il tutto in conformità con lo stato dell'arte nel settore e con le disposizioni del presente contratto, in particolare il capitolato d'onori e i termini dell'offerta;
- (e) essere imballate conformemente ai requisiti di cui alla clausola II.4.15, lettera a), e secondo il metodo usuale per forniture dello stesso tipo o, altrimenti, in modo tale da preservarle e proteggerle.

II.4.12 Misure correttive

Il contraente è responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice di ogni difetto di conformità esistente al momento della verifica delle forniture.

In caso di difetto di conformità, fatta salva la clausola II.14 relativa alla clausola penale applicabile al prezzo totale delle forniture in questione, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di:

- (a) esigere che le forniture siano rese conformi, a titolo gratuito, mediante riparazione o sostituzione; oppure
- (b) ottenere un'adeguata riduzione del prezzo ai sensi della clausola II.15.

La riparazione o sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e non comportare gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della natura delle forniture e dell'uso cui vuole destinarle.

L'espressione "a titolo gratuito" di cui alla lettera a) si riferisce al costo necessario per rendere conformi le forniture, in particolare alle spese di spedizione, manodopera e dei materiali.

II.4.13 Montaggio

Se previsto dal capitolato d'oneri (allegato I), il contraente deve provvedere al montaggio delle forniture consegnate entro un mese dalla consegna, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari.

Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione delle forniture deve essere assimilato a un difetto di conformità delle forniture stesse, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal contraente o sotto la sua responsabilità. Questa disposizione si applica anche se il prodotto doveva essere installato dall'amministrazione aggiudicatrice e se la sua installazione difettosa è dovuta a un errore nelle istruzioni di installazione.

II.4.14 Servizi correlati alle forniture

Se previsto dal capitolato d'oneri, devono essere forniti i servizi correlati alle forniture.

II.4.15 Disposizioni generali relative alle forniture

(a) Imballaggio

Le forniture devono essere imballate in scatole o casse resistenti o con altro sistema che assicuri la perfetta conservazione del contenuto e impedisca che venga danneggiato o deteriorato. Gli imballaggi, pallet ecc., compreso il contenuto, non devono superare il peso di 500 kg.

Salvo disposizione contraria delle condizioni particolari o del capitolato d'oneri (allegato I), i pallet sono considerati imballaggio a perdere e non devono essere restituiti. Ogni scatola deve essere munita di un'etichetta su cui devono figurare in caratteri ben leggibili i seguenti dati:

- nome dell'amministrazione aggiudicatrice e indirizzo di consegna;
- nome del contraente;
- descrizione del contenuto;
- data di consegna;
- numero e data del *contratto*;
- numero di codice assegnato dalla Commissione all'articolo.

Il fatto che le forniture non siano imballate conformemente alla presente clausola è considerato un difetto di conformità ai sensi della clausola II.4.11, lettera e).

(b) Garanzia

Le forniture devono essere garantite dal contraente contro ogni difetto di fabbricazione o di materiale per due anni a decorrere dalla data della consegna, salvo che il capitolato d'oneri non stabilisca un periodo di garanzia più lungo.

Il contraente deve garantire che siano stati ottenuti tutti i permessi e le licenze necessari per la fabbricazione e la vendita delle forniture.

Il contraente deve sostituire a proprie spese, entro un termine ragionevole e senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della natura delle forniture e dell'uso cui vuole destinarle, ogni articolo che risulti danneggiato o difettoso nel corso del normale utilizzo durante il periodo di garanzia.

Il contraente è responsabile di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna, anche se il difetto si manifesta solo successivamente.

Il contraente è inoltre responsabile dei difetti di conformità che si manifestino dopo la consegna e che siano attribuibili al mancato adempimento dei suoi obblighi, segnatamente se non ha garantito che per un certo periodo le forniture soggette a uso normale o a un uso specifico preserveranno le loro qualità o caratteristiche.

In caso di sostituzione di parte di un articolo, il pezzo di ricambio deve essere garantito alle stesse condizioni per un periodo di durata uguale a quella sopra specificata.

Qualora venga accertato che un difetto è dovuto a un vizio sistematico di progettazione, il contraente è tenuto a sostituire o a modificare tutte le parti identiche incorporate nelle altre forniture facenti parte dello stesso ordine, anche se non hanno causato problemi. In questo caso il periodo di garanzia deve essere prorogato come sopra.

II.4.16 Se il contraente non consegna la fornitura conformemente al *contratto* o se non consegna la fornitura del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri, l'amministrazione aggiudicatrice, anche se tali inadempimenti costituiscono una violazione che potrebbe determinare l'applicazione della clausola II.17.1, senza necessità di una previa costituzione in mora del contraente né di un intervento giudiziario può decidere di far eseguire tali prestazioni a terzi, a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice *comunica formalmente* al contraente la sua decisione di sostituirlo e i motivi di tale sostituzione.

Tale sostituzione non incide sulla responsabilità del contraente e lascia impregiudicati gli altri diritti e mezzi di ricorso dell'amministrazione aggiudicatrice, compreso, tra l'altro, il suo diritto di chiedere, ai sensi della clausola II.17, il risarcimento dei danni che la sostituzione non copre.

II.5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione tra le parti o altra comunicazione di informazioni o scambio di documenti ai sensi del contratto deve essere effettuata per iscritto nella lingua del contratto e se del caso deve riportare chiaramente il numero del contratto.

Le comunicazioni tra le parti possono avere luogo:

- per via elettronica, tramite un sistema di scambio elettronico, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.2;
- per via elettronica, tramite email, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.3;
- in formato cartaceo, per posta, tramite corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.4.

Le sezioni II.5.2.2, II.5.3.2 e II.5.4.2 contengono le disposizioni specifiche che stabiliscono quando si considerano ricevute le comunicazioni formali.

Gli indirizzi da usare per tutte le comunicazioni tra le parti sono specificati alla clausola I.6.

II.5.2. Comunicazione tramite sistema di scambio elettronico

L'amministrazione aggiudicatrice può usare un sistema di scambio elettronico per tutti gli scambi con il contraente durante l'esecuzione del contratto.

Se la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico è impedita da fattori indipendenti dalla volontà di una parte, compresi problemi tecnici, la parte che scopre per prima tale impedimento lo deve *comunicare* immediatamente all'altra parte ed entrambe devono prendere le misure necessarie per ristabilire la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico. In seguito a detta *comunicazione* le parti usano strumenti di comunicazione alternativi fino a quando non sia ristabilita la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico. Agli strumenti di comunicazione alternativi si applicano le clausole II.5.3 e II.5.4.

Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente indisponibile, la parte mittente non può essere considerata *inadempiente all'obbligo* di inviare una comunicazione entro un determinato termine. In ogni caso, per ragioni di continuità operativa l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di usare strumenti di comunicazione alternativi in qualsiasi momento.

II.5.2.1 Data delle comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico per le comunicazioni non formali

Le comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico sono di norma considerate effettuate al momento in cui sono trasmesse dalla parte mittente (ossia alla data e all'ora in cui sono trasmesse tramite il sistema di scambio elettronico), secondo quanto indicato dai registri cronologici.

II.5.2.2 Data delle comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico per le comunicazioni formali

La data di ricevimento delle *comunicazioni formali* effettuate tramite il sistema di scambio elettronico è la data e l'ora in cui la parte ricevente accede alla comunicazione, secondo quanto

indicato dai registri cronologici. Si considerano ricevute le *comunicazioni formali* cui la parte ricevente non accede entro 10 giorni dall'invio.

II.5.3. Comunicazioni per email

Quando comunicano per email, le parti devono inviare i messaggi agli indirizzi indicati alla clausola I.6.

II.5.3.1 Data delle comunicazioni per email per le comunicazioni non formali

Fatta salva la clausola II.18 e il punto 31.3 dell'allegato I del regolamento finanziario, le *comunicazioni* per email sono considerate effettuate e l'email ricevuta dalla parte ricevente alla sua data di invio, purché sia inviata all'indirizzo indicato alla clausola I.6 e non presenti caratteristiche che possano ragionevolmente impedirne la corretta trasmissione (ad es. email estremamente voluminose che possono rimanere bloccate a causa delle loro dimensioni, o email contenenti elementi che vengono bloccati dalla maggioranza dei filtri spam). La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Se invia un'email all'indirizzo indicato alla clausola I.6 e riceve un avviso di mancato recapito, la parte mittente deve compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che l'altra parte riceva la comunicazione.

II.5.3.2 Data delle comunicazioni per email per le comunicazioni formali

Le *comunicazioni formali* per email sono considerate ricevute alla data in cui viene inviata una email di risposta che ne conferma in modo esplicito o implicito l'avvenuto ricevimento. Qualora la parte che ha effettuato la *comunicazione formale* non riceva email di risposta entro 10 giorni, la *comunicazione formale* deve essere inviata nuovamente tramite corriere con avviso di ricevimento o posta raccomandata (cfr. clausola II.5.4.2).

II.5.4. Comunicazioni per posta

Di norma la posta è utilizzata in via eccezionale per le *comunicazioni formali* e come strumento di comunicazione alternativo se non sono disponibili altri mezzi.

Quando comunicano per posta, le parti devono inviare i plichi agli indirizzi postali indicati alla clausola I.6.

II.5.4.1. Data delle comunicazioni per posta per le comunicazioni non formali

Fatto salvo l'articolo 116 del *regolamento finanziario*, le *comunicazioni* per posta sono considerate effettuate alla data in cui sono ricevute dalla parte ricevente.

La parte ricevente non può invocare il proprio rifiuto di essere informata della comunicazione per privarla di efficacia.

Le fatture inviate per posta all'amministrazione aggiudicatrice sono considerate ricevute alla data in cui sono registrate dal servizio autorizzato dell'ordinatore responsabile.

II.5.4.2. Data delle comunicazioni per posta per le comunicazioni formali

Le *comunicazioni formali* inviate tramite corriere con avviso di ricevimento sono considerate ricevute alla data specificata in tale avviso. Le *comunicazioni formali* inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate ricevute alla data di consegna

registrata dal servizio postale oppure alla scadenza del termine per il ritiro presso l'ufficio postale.

II.6. RESPONSABILITÀ

II.6.1 Il contraente esegue il contratto a proprio rischio. Il contraente garantisce e tiene l'amministrazione aggiudicatrice indenne da qualsiasi azione o pretesa di terzi per danni o perdite subiti durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto* (compresi i relativi costi, come gli onorari degli avvocati).

II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'*esecuzione del contratto* e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.

II.6.3 Eccetto nei casi di *forza maggiore*, il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto* e dovuti ad una violazione a lui imputabile, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo non superiore al triplo dell'importo totale del *contratto*. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente, di una *persona collegata*, del suo *personale* o dei suoi subappaltatori, oppure se è stato arrecato un danno alla vita o all'integrità fisica di una persona, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.

II.6.4 Se un terzo promuove un'azione contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'*esecuzione del contratto*, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a suo sostegno se questa lo richiede.

Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, si applica la clausola II.6.1. In tal caso non si applicano le limitazioni della responsabilità previste alla clausola II.6.3.

II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice dell'*esecuzione del contratto*.

II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, tranne qualora la perdita o il danno siano conseguenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.7. CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSE PROFESSIONALE CONFLIGGENTE

II.7.1 Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi* o di *interesse professionale confliggente*.

II.7.2 Il contraente deve *comunicare* quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni situazione che potrebbe configurare *conflitto d'interessi* o *interesse professionale confliggente* nel corso dell'*esecuzione del contratto*. Inoltre il contraente deve immediatamente adottare provvedimenti per correggere la situazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

- (a) verificare che l'azione del contraente è opportuna;
- (b) chiedere al contraente di intraprendere ulteriori azioni entro un determinato termine per correggere la situazione.

II.7.3 Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi:

- (a) al suo *personale*;
- (b) a qualsiasi *persona collegata*;
- (c) ai terzi che partecipano all'*esecuzione del contratto*, compresi i subappaltatori.

Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovano in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.

II.8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.8.1. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'*esecuzione del contratto*.

II.8.2. Ciascuna parte è tenuta a:

- a) non utilizzare *informazioni o documenti riservati* per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del *contratto* senza il previo consenso scritto dell'altra parte;
- b) garantire per tali *informazioni o documenti riservati* lo stesso livello di protezione applicato per le proprie *informazioni o documenti riservati*, e comunque assicurare la dovuta diligenza;
- c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, *informazioni o documenti riservati* senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

II.8.3 L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati agli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola durante tutta l'*esecuzione del contratto* e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:

- a) la parte divulgatrice acconsenta a sollevare in anticipo la parte ricevente dall'obbligo di riservatezza;
- b) le *informazioni o documenti riservati* diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce *violazione* dell'obbligo di riservatezza;
- c) la legge applicabile imponga la divulgazione delle *informazioni o documenti riservati*.

II.8.4 Il contraente deve ottenere da ogni *persona collegata* e dal suo *personale*, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, l'impegno scritto a rispettare la presente clausola. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.

II.8.5 L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di mettere le *informazioni o i documenti riservati* in toto o in parte a disposizione del proprio personale e del personale di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come di altre persone ed entità che lavorano per l'amministrazione aggiudicatrice o collaborano con la stessa. Sono ricompresi nel novero altri contraenti o subappaltatori e relativo personale con necessità di sapere ai fini dell'esecuzione del contratto, purché consapevoli dell'obbligo di trattare dette informazioni o documenti con riservatezza e soggetti a obblighi di riservatezza non meno vincolanti di quelli stabiliti dalla presente sezione a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.8.6 La parte ricevente, su richiesta dell'altra parte, restituisce tutte le copie e registrazioni delle *informazioni o dei documenti riservati* dell'altra parte, senza conservarne alcuna.

II.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.9.1 Trattamento dei dati personali a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

Tutti i dati personali che figurano nel contratto o ad esso relativi, compresa la sua esecuzione, sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725³⁶. I dati in questione sono trattati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del monitoraggio del contratto dal titolare del trattamento.

Il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento in relazione al presente contratto gode di diritti specifici in qualità di "interessato" di cui al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione dei dati personali e il diritto di limitare o, ove applicabile, di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati.

Per eventuali domande concernenti il trattamento dei propri dati personali, il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto può rivolgersi al titolare del trattamento. Può inoltre rivolgersi anche al responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento. Gli interessati possono presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento.

Informazioni particolareggiate sul trattamento dei dati personali sono disponibili nell'informativa sulla privacy di cui alla clausola I.7.

³⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725>.

II.9.2 Trattamento dei dati personali a opera del contraente

Il trattamento di dati personali a opera del contraente deve soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/1725 ed essere effettuato unicamente per le finalità stabilite dal titolare del trattamento.

Il contraente assiste il titolare del trattamento ai fini dell'adempimento del suo obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte delle persone i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto, stabiliti nel capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725. Il contraente informa senza ritardo il titolare del trattamento in merito a tali richieste.

Il contraente può agire solo su istruzione scritta e documentata e sotto la supervisione del titolare del trattamento, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e i mezzi con i quali l'interessato può esercitare i propri diritti.

Il contraente dà accesso ai dati al suo *personale* nella misura strettamente necessaria per l'*esecuzione*, la gestione e il monitoraggio del contratto. Il contraente deve assicurare che il *personale* autorizzato a trattare i dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto a adeguato obbligo legale di riservatezza in conformità con le disposizioni della clausola II.8.

Il contraente adotta opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, al fine di garantire in particolare, come opportuno:

- (a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali, e l'accesso agli stessi, in caso di incidente fisico o tecnico;
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- (e) misure di protezione dei dati personali contro la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o l'accesso a tali dati, di origine accidentale o illegale.

Il contraente *comunica* le violazioni dei dati personali al titolare del trattamento senza indebito ritardo e al più tardi entro 48 ore dopo esserne venuto a conoscenza. In tal caso il contraente comunica al titolare del trattamento almeno le seguenti informazioni:

- (a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione e le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- (b) le probabili conseguenze della violazione;
- (c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e anche se del caso per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il contraente informa immediatamente il titolare del trattamento se a suo parere un'istruzione viola il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni

dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, come indicato nel capitolato d'onori.

Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi a norma degli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2018/1725 al fine di:

- (a) garantire il rispetto dei suoi obblighi di protezione dei dati per quanto concerne la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi di utenti;
- (b) *comunicare* una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati;
- (c) comunicare una violazione dei dati personali senza indebito ritardo all'interessato, se del caso;
- (d) effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e condurre consultazioni preventive, se necessario.

Il contraente tiene un registro di tutti i trattamenti di dati effettuati per conto del titolare del trattamento, dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni della sicurezza, delle risposte alle richieste di esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati e delle richieste di accesso a dati personali da parte di terzi.

L'amministrazione aggiudicatrice è soggetta al protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'inviolabilità degli archivi (compresa l'ubicazione fisica dei dati e dei servizi, come indicato alla clausola I.7.2) e la sicurezza dei dati, che include dati personali detenuti per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o subappaltatore.

Il contraente *comunica* immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da un'autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese terzo. Il contraente non può accordare tale accesso ai dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La durata del trattamento dei dati personali a opera del contraente non potrà superare il periodo di cui alla clausola II.22.2. Decorso tale termine, il contraente restituisce, senza indugio e in un formato concordato, tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e le relative copie oppure, a scelta del titolare del trattamento, cancella effettivamente tutti i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale richieda la conservazione dei dati personali per un periodo più lungo.

Ai fini della clausola II.10, se una parte o la totalità del trattamento dei dati personali è subappaltata a terzi, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi di cui alle clausole I.7.2 e II.9.2 a tali parti, compresi i subappaltatori. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce un documento comprovante tale impegno.

II.10. SUBAPPALTI

II.10.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida l'esecuzione del contratto a terzi oltre a quelli già indicati nella sua offerta.

II.10.2 Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e mantiene l'intera responsabilità dell'*esecuzione del presente contratto* nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.10.3 Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente contratto, in particolare delle clausole II.8 e II.22.

II.10.4 L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni di cui alla clausola II.17.1, lettere d) ed e). Il contraente sostiene le spese relative a tale sostituzione.

II.11. MODIFICHE

II.11.1 Ogni modifica del contratto deve essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'accettazione o il pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura contenente un riferimento ai termini e alle condizioni generali del contraente non costituisce una modifica valida del *contratto* né rende tali termini e condizioni generali applicabili al *contratto*.

II.11.2 La modifica non deve apportare al contratto variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti o dei contraenti.

II.12. CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

II.12.1 Il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

II.12.2 In deroga alla clausola precedente, in circostanze eccezionali debitamente giustificate i diritti e/o gli obblighi derivanti dal *contratto* possono essere ceduti previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice decide se rilasciare o meno tale autorizzazione a propria discrezione e su richiesta del contraente. La richiesta del contraente deve specificare le circostanze eccezionali su cui si basa e l'identità del cessionario previsto. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori informazioni.

II.12.3 All'amministrazione aggiudicatrice non è opponibile nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza l'autorizzazione di cui alla clausola precedente. Di conseguenza, il cedente resterà vincolato in solido con il cessionario nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.13. FORZA MAGGIORE

II.13.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *comunicazione* all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.13.2 Una parte non è responsabile di ritardo o inadempimento degli obblighi nell'ambito del contratto se detto ritardo o inadempimento è il risultato di una situazione di *forza maggiore*. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa

di *forza maggiore* ha diritto al compenso soltanto per le forniture effettivamente consegnate e che ottengono il rilascio del certificato di conformità.

II.13.3 Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

II.13.4 Le situazioni di *forza maggiore* sospendono l'*esecuzione del contratto* a norma della clausola II.16 o comportano la risoluzione del contratto a norma della clausola II.17. Gli effetti della sospensione del contratto per cause di *forza maggiore* sulla durata dello stesso sono previsti dalla clausola I.3.4.

II.14. PENALE PER RITARDO DI CONSEGNA

II.14.1. Ritardo di consegna

Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente *contratto*, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove:

V è il prezzo dell'acquisto o della fornitura in questione;

d è la durata espressa in giorni, indicata nel contratto per la consegna dell'acquisto o della fornitura in questione oppure, in mancanza di questa, la durata di *esecuzione del contratto* indicata all'articolo 3 delle condizioni principali espressa in giorni.

La penale per ritardo di consegna può essere applicata unitamente a una riduzione del prezzo alle condizioni stabilite alla clausola II.15 o alla sostituzione del contraente alle condizioni stabilite alla clausola II.4.16.

L'applicazione della penale non incide a) sulla responsabilità del contraente per i danni che la penale non copre, b) sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.17, né c) sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.4.16 o d) su qualsiasi altro diritto o mezzo di ricorso che possa spettare all'amministrazione aggiudicatrice a norma del contratto.

II.14.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di applicare una penale per ritardo di consegna e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
- b) la decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.

II.14.3. Natura della penale

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma della presente clausola non è una sanzione e, tenuto conto di tutte le circostanze, compreso il legittimo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno che l'amministrazione aggiudicatrice può subire a causa della mancata consegna delle forniture entro i termini applicabili stabiliti nel presente *contratto*.

II.15. RIDUZIONE DEL PREZZO

II.15.1. Standard qualitativo

Se il contraente non consegna la fornitura conformemente al contratto ("inadempimento") o se non consegna la fornitura del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri ("prestazione di bassa qualità"), l'amministrazione aggiudicatrice, anche se tali inadempimenti costituiscono una violazione che potrebbe determinare l'applicazione della clausola II.17.1, può ridurre il prezzo. La riduzione del prezzo sarà direttamente proporzionale alla differenza, al momento della firma del contratto, tra il valore dell'inadempimento o della prestazione di bassa qualità e il valore della fornitura concordata. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un documento o rilasciare un certificato di conformità per una fornitura conformemente alla clausola I.5 dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero la nuova fornitura richieste.

Insieme alla penale per ritardo di consegna può essere applicata una riduzione del prezzo alle condizioni previste alla clausola II.14.

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità del contraente o sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.17 in relazione ai danni che la riduzione del prezzo non copre, né su qualsiasi altro diritto o mezzo di ricorso che possa spettare all'amministrazione aggiudicatrice a norma del contratto.

II.15.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di ridurre il prezzo e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di ridurre il prezzo; oppure
- b) la decisione definitiva di ridurre il prezzo e il corrispondente importo.

II.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.16.1. Sospensione a opera del contraente

Se l'*esecuzione del contratto* è influenzata da cause di *forza maggiore*, il contraente può sospendere l'*esecuzione del contratto*.

Il contraente deve dare *comunicazione formale* immediata della sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione deve comprendere la descrizione della situazione di *forza maggiore* e indicare la data alla quale il contraente prevede di riprendere l'*esecuzione del contratto*.

Non appena è in grado di riprendere l'*esecuzione del contratto*, il contraente ne deve dare *comunicazione* all'amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest'ultima abbia già risolto il contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del *contratto* per cause di *forza maggiore*.

II.16.2. Sospensione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'*esecuzione del contratto* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- a) per cause di *forza maggiore* che incidono sull'*esecuzione del contratto*;
- b) allo scopo di verificare se sono state effettivamente commesse presunte *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- c) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'*esecuzione del contratto* si rivela inficiata da *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* la sospensione al contraente, indicandone i motivi. La sospensione ha effetto alla data della *comunicazione formale*, oppure a una data successiva ivi indicata. Non appena conclusa la valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* al contraente se:

- a) revoca la sospensione; oppure
- b) intende risolvere il contratto ai sensi della clausola II.17.1, lettera f) o j).

Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del *contratto*.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma della clausola II.20.7.

II.17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II.17.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) se la consegna delle forniture nell'ambito del contratto non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l'amministrazione aggiudicatrice considera l'eventuale nuova data proposta inaccettabile alla luce della clausola II.11.2;
- b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'*esecuzione del contratto*;
- c) se il contraente non esegue il contratto conformemente al capitolato d'oneri oppure viola in modo sostanziale un altro obbligo contrattuale;
- d) se il contraente o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del *regolamento finanziario*;
- e) se il contraente o qualsivoglia *persona collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del *regolamento finanziario*;
- f) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'*esecuzione del contratto* si rivela inficiata da errori, *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*;
- g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro derivanti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe configurare conflitto d'interessi o interesse professionale confliggente di cui alla clausola II.7 e non corregge tale situazione;
- i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'*esecuzione del contratto* oppure modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il contratto è stato inizialmente aggiudicato, o un cambiamento relativo alle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del *regolamento finanziario* che rimette in questione la decisione di aggiudicare il contratto, oppure se nei confronti del contraente sono disposte misure restrittive che ostacolano l'*esecuzione del contratto*;
- j) in caso di *forza maggiore*, qualora sia impossibile riprendere l'*esecuzione* oppure le conseguenti necessarie modifiche del contratto implicino che il capitolato d'oneri non è più rispettato oppure determinino disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;

- k) se il contraente si trova in violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla clausola II.9.2;
- l) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679³⁷;
- m) se, prima che si verifichi la violazione, appare evidente che in una data successiva il contraente non eseguirà il contratto conformemente al capitolato d'oneri o violerà un altro obbligo contrattuale, a meno che il contraente non fornisca all'amministrazione aggiudicatrice sufficienti garanzie di esecuzione futura.

II.17.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente

Il contraente può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice viola in modo sostanziale i suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente esegua il contratto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

Il contraente può anche risolvere il *contratto* per cause di *forza maggiore*, qualora sia impossibile riprendere l'*esecuzione*.

II.17.3. Procedura di risoluzione

Una parte deve *comunicare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il contratto e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 15 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni, comprese le misure disposte o che disporrà per continuare a adempiere ai suoi obblighi contrattuali o, nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettera m), le garanzie che fornisce riguardo al futuro adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve *comunicare formalmente* la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere da a) a d), da g) a i) e da k) a m), e alla clausola II.17.2, la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella *comunicazione formale*.

Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la *comunicazione* di risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04>

proseguire la consegna delle forniture al suo interno o di trasferirla a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità della consegna delle forniture. Le parti possono convenire di stabilire un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'onori. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

II.17.4. Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del contratto, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente o di appalto di un contratto a un nuovo contraente per la consegna delle forniture o il completamento della consegna, a meno che il danno derivi da una risoluzione di cui alla clausola II.17.1, lettera j), o alla clausola II.17.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.

Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del contratto, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui alla clausola II.17.2, primo comma.

Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.

Entro 60 giorni dalla data di risoluzione, il contraente deve presentare ogni relazione e fattura richiesta per le forniture consegnate prima della data di risoluzione.

In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il *contratto* con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base della clausola II.17.1, lettera d), e), g), k) o l), alle condizioni previste alla clausola II.11.2.

II.18. FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

II.18.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del contratto.

Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e riportare separatamente la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, l'aliquota IVA applicata e l'importo dell'IVA da pagare.

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, l'amministrazione aggiudicatrice è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'IVA.

Il contraente deve espletare presso le autorità competenti gli adempimenti necessari affinché le forniture e i servizi richiesti per l'*esecuzione del contratto* siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l'IVA.

In caso di offerte congiunte di un raggruppamento di operatori economici privo di personalità giuridica distinta, per permettere ai membri del raggruppamento di espletare presso le autorità competenti gli adempimenti necessari a ottenere l'esenzione fiscale, l'amministrazione aggiudicatrice emette un certificato di esenzione dall'IVA per ciascun membro del raggruppamento che ha partecipato all'offerta congiunta nel caso di operazioni soggette all'IVA come acquisti intracomunitari. Ogni certificato deve riguardare unicamente la parte delle forniture consegnata dal membro e comprendere una descrizione delle forniture e il relativo valore.

L'amministrazione aggiudicatrice acclude a ciascun contratto un allegato se una parte dell'operazione è soggetta all'IVA come acquisto locale in Belgio. Il capofila include nell'allegato una descrizione della fornitura consegnata da ciascun membro del raggruppamento con indicazione del relativo valore e firma tale descrizione. Se la ripartizione delle mansioni non è nota al momento della firma del contratto, il capofila compila l'allegato con le informazioni pertinenti non appena tale ripartizione diventa nota e lo trasmette alla Commissione al più tardi insieme alle fatture emesse da ciascun membro del raggruppamento. Il capofila invia inoltre una copia dell'allegato a ciascun membro la cui parte delle forniture è soggetta all'IVA come acquisto locale in Belgio.

Ciascun membro del raggruppamento emette una fattura alla Commissione per la propria quota/parte delle forniture, come indicato nei suddetti allegati.

La Commissione versa gli importi corrispondenti a tali fatture al capofila sul suo conto bancario.

I pagamenti al capofila estinguono l'obbligo di pagamento a carico della Commissione nei confronti degli altri membri del raggruppamento.

Nel caso di operazioni soggette all'IVA come acquisti locali in un altro Stato membro, ai membri del raggruppamento (compreso il capofila) si applicano le norme sulle esenzioni locali.

Le fatture inviate all'amministrazione aggiudicatrice per email devono considerarsi ricevute alla data in cui la richiesta di pagamento è registrata dopo essere stata ricevuta all'indirizzo di posta elettronica funzionale dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel contratto deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica funzionale cui inviare le richieste di pagamento.

II.18.2. Fatturazione elettronica

Se l'uso del sistema di scambio elettronico è stato attivato ai sensi della clausola I.6.1, il contraente presenta le fatture in formato elettronico conformemente alla direttiva 2006/112/CE sull'IVA, tramite il *portale*, in conformità alle condizioni generali del *portale* e usando i moduli e i modelli ivi forniti, o tramite *reti per l'interoperabilità* supportate conformi alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Si precisa che le fatture elettroniche devono essere emesse conformemente alla ripartizione delle mansioni riportata nell'allegato di cui alla clausola II.18.1 e che si applicano integralmente le condizioni di pagamento descritte nella stessa clausola.

II.19. REVISIONE DEI PREZZI

Se la clausola I.4.2 stabilisce un indice di revisione dei prezzi, si applica la presente clausola.

In tal caso i prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno del contratto.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del contratto, ogni prezzo può essere rivisto al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti.

Una parte può chiedere la revisione dei prezzi per iscritto al più tardi tre mesi prima della data anniversario di entrata in vigore del contratto. L'altra parte deve dare conferma della richiesta entro 14 giorni dal ricevimento.

Alla data anniversario, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.

La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Pr = 0,8 \times Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right) + 0,2 \times Po$$

dove: Pr = prezzo riveduto;

Po = prezzo dell'offerta;

Io = indice del mese in cui entra in vigore il contratto;

Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.

II.20. PAGAMENTI E GARANZIE

II.20.1. Data di pagamento

È considerata data di pagamento la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.20.2. Valuta

I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia specificata un'altra valuta alla clausola I.5.1.

II.20.3. Conversione

L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.

Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.

[Tasso di cambio \(InforEuro\) | Commissione europea \(europa.eu\)](https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it)³⁸

II.20.4. Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice sostiene i costi di addebito applicati dalla sua banca;
- (b) il contraente sostiene i costi di accredito applicati dalla sua banca;
- (c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene i costi del bonifico ripetuto.

II.20.5. Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e ritenuta di garanzia

Se a norma della clausola I.5 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione o di ritenuta di garanzia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi; e
- (b) la garanzia ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del contraente senza esigere che l'amministrazione aggiudicatrice agisca contro il debitore principale (il contraente).

Il contraente sostiene le spese relative alla costituzione della garanzia.

Le garanzie di prefinanziamento devono rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o dal saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento deve rimanere in vigore per tre mesi a decorrere dalla data di invio della nota di addebito al contraente. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

³⁸ https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali fino al collaudo definitivo della fornitura da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10 % del prezzo totale del *contratto*. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo il rilascio del certificato definitivo di conformità della fornitura, come previsto nel *contratto*.

Le ritenute di garanzia coprono la consegna completa delle forniture in conformità con il *contratto*, anche durante il periodo di responsabilità contrattuale e fino al rilascio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del relativo certificato di conformità definitivo. La ritenuta di garanzia non deve superare il 10 % del prezzo totale del *contratto*. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel *contratto*.

L'amministrazione aggiudicatrice non deve richiedere una ritenuta di garanzia qualora abbia richiesto una garanzia di esecuzione.

II.20.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo

Per ottenere un pagamento intermedio, il contraente deve inviare una fattura secondo quanto stabilito alla clausola I.5 oppure nel capitolato d'oneri.

Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di consegna delle forniture secondo quanto stabilito alla clausola I.5 oppure nel capitolato d'oneri.

Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comportano il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero secondo quanto stabilito alla clausola II.21.

II.20.7. Sospensione dei termini di pagamento

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati alla clausola I.5 *comunicando* al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) che la fattura presentata non può essere evasa. L'amministrazione aggiudicatrice può motivare l'impossibilità di evadere una fattura nei modi seguenti:

- (a) perché la fattura non è conforme al contratto;
- (b) perché il contraente non ha consegnato le forniture o presentato i documenti idonei; oppure
- (c) perché l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni sulle forniture o sui documenti presentati con la fattura;
- (d) perché, prima che si verifichi la violazione, appare evidente che in una data successiva il contraente non eseguirà il *contratto* conformemente al capitolato d'oneri o violerà un altro obbligo contrattuale, a meno che il contraente non fornisca all'amministrazione aggiudicatrice sufficienti garanzie di esecuzione futura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* quanto prima al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'amministrazione aggiudicatrice *comunica* al contraente (o capofila in caso di

offerta congiunta) i termini entro cui presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti o dei deliverable se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

La sospensione decorre dalla data d'invio della *comunicazione* da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni, di garanzie sufficienti o dei documenti rivisti richiesti ovvero dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma della presente clausola e il nuovo documento è anch'esso respinto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma della clausola II.17.1, lettera c).

II.20.8. Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati alla clausola I.5, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.

La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola II.20.7 non è considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento (inclusa) ai sensi della clausola II.20.1.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, detti interessi devono essere versati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

II.21. RECUPERO

II.21.1 Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

II.21.2 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve

confermare il recupero *comunicando formalmente* al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- (a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;
- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) mediante il ricorso alle vie legali.

II.21.3 Interessi di mora

Se il contraente non assolve l'obbligo di versare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola II.20.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.21.4 Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta

Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), i membri del raggruppamento sono responsabili in solido alle condizioni previste alla clausola II.6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia la nota di addebito innanzitutto al capofila.

Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo dovuto non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte conformemente alla clausola II.21.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento *comunicando* a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui alla clausola II.21.2.

II.22. CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.22.1 L'amministrazione aggiudicatrice può effettuare o richiedere controlli e revisioni contabili sull'*esecuzione del contratto*, che possono essere a cura di un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati in qualsiasi momento nel corso della consegna delle forniture e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.22.2 Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

II.22.3 Il contraente deve riconoscere al personale dell'amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.

II.22.4. Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice o il suo rappresentante autorizzato la deve inviare al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a norma della clausola II.21 al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e prendere ogni altro provvedimento che consideri necessario.

II.22.5 Conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quest'ultimo può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se nell'ambito del contratto siano state commesse irregolarità o vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del contratto e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

II.22.6 La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio³⁹ ("l'EPPO") e, per il trattamento dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

³⁹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.